

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 157

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
e le attività culturali

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 settembre 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/XV - D 88/07

Roma, li 13 SET. 2007

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007.

Cordiali saluti

(Vannino Chiti)

Sen.

Franco MARINI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali segue le modifiche legislative di recente intervenute sull'articolazione delle strutture di primo livello ed è improntato al perseguimento delle finalità di ottimizzazione e razionalizzazione indicate nella legge finanziaria 2007.

Il Ministero per i beni e le attività culturali già per effetto dell'art. 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ha visto modificate le sue competenze in ragione del trasferimento delle funzioni in materia di sport alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Successivamente, l'art. 15 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito, con modificazioni, dall'art. 2, commi 94-99, della legge 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato l'articolazione delle strutture di primo livello del Ministero, individuandole nelle Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale. Il dettaglio dell'organizzazione, di cui la norma primaria richiamata si è limitata a fissare le dimensioni compatibili con il principio dell'invarianza della spesa (*"Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti... due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero"*) è stato rimesso ad un apposito regolamento di organizzazione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che è costituito appunto dallo schema che qui si illustra.

Infine la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, commi 404-416, ha dettato nuove regole cui i Ministeri devono attenersi nella riorganizzazione, in via di compimento.

E' da evidenziare, a tale riguardo, che la riduzione, nella misura del 10 per cento, degli uffici di livello dirigenziale generale dei Ministeri, indicata dalla lettera a) del comma 404 del citato art. 1 come una delle finalità da perseguirsi con i provvedimenti di riordino delle strutture ministeriali, non trova applicazione per il Ministero, ai sensi del comma 1133, secondo periodo, del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, in quanto alla detta riduzione si è già provveduto per effetto dell'art. 2, comma 94, della citata legge n. 286/2006.



Con la nuova organizzazione che con il presente provvedimento si propone viene assegnato il ruolo di coordinamento alla figura del Segretario generale, di cui sono indicati con precisione i compiti.

La riorganizzazione è, inoltre, finalizzata a razionalizzare e ad assicurare la maggiore efficienza gestionale delle funzioni di supporto (organizzazione e gestione delle risorse umane, sistemi informativi, bilancio e controllo sulla spesa), attribuendo a due direzioni generali, rispettivamente, i compiti di gestione delle risorse umane e quelli attinenti al bilancio ed al controllo sulla spesa del Ministero e sulle relative procedure. Alla prima direzione sono altresì assegnati i compiti riguardanti l'innovazione e la promozione finora in capo ad una autonoma direzione generale.

Quanto alle direzioni generali centrali con compiti tecnici, sono apparsi evidenti i limiti di una organizzazione nella quale non era dato adeguato rilievo alla tutela del paesaggio, sovente oggetto di aggressioni nelle aree di maggiore valenza paesaggistica. Si è ritenuto che la verifica della rispondenza della attuale pianificazione paesaggistica alle mutate esigenze della tutela ed il suo adeguamento a più rigorosi standard - che il vigente "Codice dei beni culturali e del paesaggio", anche in relazione alle modifiche in corso di elaborazione, prevede come obbligatori e domanda, ai fini attuativi, a specifici accordi bilaterali con le singole regioni - richieda la individuazione di una apposita struttura amministrativa.

Nella distribuzione delle funzioni alle direzioni generali centrali, la nuova organizzazione si basa su di un criterio diacronico (distinzione in base alle epoche artistiche classica/ moderna/ contemporanea) ed un criterio settoriale (arti/ paesaggio e qualità architettonica).

Si è inoltre dedicata particolare attenzione alla materia della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, anche in ragione delle necessità che le nuove sfide tecnologiche pongono in questo delicato settore.

Ancora, e sempre per quel che riguarda i profili problematici dell'assetto organizzativo centrale disegnato dal d.P.R. n. 173/2004, è da segnalare l'intervento volto a chiarire l'affidamento dell'azione di tutela, suddivisa tra le strutture centrali e quelle periferiche.

Quanto alle strutture periferiche, i nodi problematici che l'assetto organizzativo dettato con il d.P.R. n. 173/2004 ha determinato attengono, in particolare, al discrimine delle competenze fra direzioni regionali e soprintendenze territoriali. In sostanza, la prassi operativa ha fatto emergere l'esigenza di delimitare in modo più puntuale gli ambiti di funzione dei due uffici, evitando, per un verso, una eccessiva ed ingiustificata compressione delle prerogative delle soprintendenze, che costituiscono, secondo tradizione, gli effettivi ed insostituibili presidi di tutela del territorio, e per altro verso, ascrivendo agli uffici regionali di livello dirigenziale generale una funzione di coordinamento dell'attività amministrativa esplicata dalle soprintendenze e di svolgimento in via diretta di funzioni di rappresentanza istituzionale rispetto alle Regioni ed agli enti locali territoriali. L'azione svolta dalle Direzioni regionali è altresì preordinata ad ottimizzare le risorse umane, facendo prevalere il criterio delle esigenze funzionali da soddisfare, nonché concentrare e qualificare la spesa pubblica mediante lo svolgimento delle funzioni di stazione



appaltante per tutti gli interventi di restauro da effettuarsi in ambito regionale. L'assolvimento unitario da parte della direzione regionale di tali compiti permette, inoltre, di recuperare il profilo tecnico – scientifico delle Soprintendenze, dedicate alla tutela ed alla conservazione del patrimonio culturale così diffuso.

E' inoltre emersa l'esigenza di rivitalizzare ed adeguatamente disciplinare alcuni degli uffici di maggiore tradizione e rilievo, anche attraverso il riconoscimento di uno speciale regime di autonomia scientifica e gestionale. E ciò con particolare riferimento, da un lato, agli istituti di ricerca applicata nel settore del restauro; dall'altro, ad istituti cui sono affidati compiti ulteriori e significativi rispetto a quelli tipici di istituti similari (si pensi alle due Biblioteche nazionali di Roma e Firenze od anche all'Archivio centrale dello Stato), provvedendo ad una riunificazione del patrimonio archeologico ingiustificatamente sinora diviso (come nel caso di Napoli e Pompei) o ad un riavvicinamento delle Soprintendenze museali al territorio (mediante la riunificazione dei musei al contesto scientifico e culturale del territorio di riferimento a Venezia, Firenze, Roma e Napoli).

Il presente provvedimento risulta coordinato con i regolamenti adottati ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n.223/2006, per gli organismi citati (Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e Comitati tecnico-scientifici, secondo quanto disposto dal d.P.R. 12 gennaio 2007, n.2 ; Consulta per lo spettacolo, Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui al d.P.R. 14 maggio 2007 in corso di pubblicazione). Per gli organismi consultivi non richiamati, valgono naturalmente le disposizioni stabilite nei citati regolamenti e nel decreto del Presidente del Consiglio in corso di pubblicazione.

In particolare, quanto ai parametri indicati dal comma 404 della legge finanziaria, si indicano di seguito gli interventi operati:

- **lett. a) Nonostante il comma 1133 della legge finanziaria esoneri il MiBAC dall'obbligo di riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali di prima fascia (in ragione della riduzione degli uffici dirigenziali generali già disposta ai sensi del decreto legge n.262/2006), si è proceduto alla soppressione di una direzione generale (da 10 a 9) ed all'istituzione di un incarico dirigenziale di livello generale di studio, consulenza e ricerca ai sensi dell'art. 19, comma 10 del d.lgs n. 165/2001; si è proceduto alla riduzione del 5% degli uffici dirigenziali non generali (11 posti di funzione) ; si è proceduto alla eliminazione delle duplicazioni organizzative attraverso la creazione di una direzione generale dedicata alla gestione unitaria dell'attività finanziaria e di programmazione nonché ai compiti relativi alla standardizzazione delle procedure ;**
- **lett b) viene assicurata la gestione unitaria del personale, a livello centrale e periferico, anche per gli aspetti inerenti alla mobilità, e dei servizi generali ed informativi attraverso l'apposita direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;**

- lett.c) le strutture periferiche sono state razionalizzate ed, in parte , rideterminate, attraverso l'accorpamento delle due Soprintendenze archeologiche di Napoli e Pompei; delle due Soprintendenze archeologiche di Cagliari/Oristano e di Sassari/Nuoro; dell' Istituto per la patologia del libro e del Centro per la fotocoproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato; è stato razionalizzato l'esercizio sul territorio delle funzioni attinenti al patrimonio storico artistico laddove (Venezia, Firenze, Roma e Napoli) si registra la compresenza sia delle relative Soprintendenze che dei Poli museali. In questo caso le funzioni vengono svolte esclusivamente dai Poli eliminando duplicazioni e sovrapposizioni. Le Direzioni Regionali accorpano le funzioni , oggi distribuite in capo alle Soprintendenze, di stazioni appaltanti uniche, con risparmio e razionalizzazione di costi e di personale; svolgono azione di coordinamento di tutte le articolazioni periferiche; curano a livello unitario i rapporti del Ministero con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nel territorio regionale.
- lett. d) è previsto che presso la Direzione generale per l'organizzazione operi il Servizio ispettivo, attesa l'evidente strumentalità della sua attività rispetto ai compiti della direzione; in capo alla Direzione generale per il bilancio e la programmazione viene allocata la funzione di monitoraggio e controllo dei flussi finanziari e dei relativi procedimenti di spesa . Presso quest'ultima direzione è pertanto stabilito che operi il Nucleo per la valutazione degli investimenti;
- lett. e) la riduzione di organismi di consultazione è già stata attuata, successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria, con il DPR n. 2/2007 contenente la disciplina del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ed i Comitati tecnico-scientifici nonché con i successivi DPR e DPCM ,in corso di registrazione e pubblicazione, emanati ai sensi dell'art. 29 DL 223/2006; peraltro, i componenti degli organismi di cui agli articoli 13 e 14 non ricevono compensi, ma hanno diritto unicamente, in presenza delle richieste condizioni, al trattamento di missione;
- lett. f) Il piano operativo illustra le modalità con cui si procederà alla riallocazione del personale di supporto in eccedenza rispetto al 15%.

Tanto esposto in termini generali, passando ad una più dettagliata descrizione dell'articolato, si evidenzia quanto segue.

L'articolo 1 dello schema di regolamento prevede l'articolazione del Ministero in nove uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. A riguardo, occorre precisare che il numero delle Direzioni Generali centrali (ridotto da dieci a nove) è ulteriormente destinato a ridursi quando verrà costituita l'Agenzia per il cinema, così come previsto dalla proposta di legge di sistema sul cinema di imminente



presentazione. Inoltre la disposizione in esame prevede la facoltà di conferire, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., due incarichi di funzione dirigenziale generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno, anche in posizione di fuori ruolo, sei incarichi di funzioni dirigenziali generali, al di fuori della dotazione organica del Ministero e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, secondo quanto già previsto dal decreto legge n. 262/2006, nonché un posto per incarico di consulenza, studio e ricerca.

L'articolo 2 disciplina le funzioni del Segretario generale, al quale sono affidati, in linea con quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, compiti di coordinamento delle strutture ministeriali di primo livello, da esercitarsi anche mediante la indizione di conferenze periodiche dei direttori generali, e di vigilanza sull'osservanza delle direttive impartite. Al Segretario generale è altresì affidato il coordinamento degli interventi in caso di emergenze, sia nazionali che internazionali, nonché il coordinamento degli adempimenti connessi alla predisposizione di relazioni ed informative previste da leggi per i due rami del Parlamento oltre che per Organismi sopranazionali. Il Segretario Generale cura, altresì, il coordinamento ed il monitoraggio dell'attività di valorizzazione svolta sul territorio nazionale, in un delicato momento caratterizzato dall'attuazione della nuova disciplina introdotta dal Codice dei beni culturali. Esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sugli Istituti di restauro.

L'articolo 3 demarca gli ambiti di competenza per materia dei nove uffici dirigenziali centrali ed individua le funzioni proprie dei preposti ai detti uffici in ragione dell'incarico ricoperto.

L'articolo 4 regola i compiti della Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali. A detta direzione è affidata la gestione delle risorse umane del Ministero, con riferimento allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale, alle relazioni sindacali, alla mobilità nazionale ed alla formazione del personale. Essa è inoltre responsabile per l'attuazione delle politiche per il personale decise dal Ministro, per l'uniforme applicazione del contratto collettivo di lavoro e per la determinazione di indirizzi per la stipula, in sede regionale, degli accordi decentrati. Inoltre cura la formazione e l'aggiornamento del personale in materia di conoscenza ed uso delle tecnologie informatiche e provvede alla allocazione delle risorse umane sul territorio, anche su proposta dei dirigenti interessati.

L'articolo 5 stabilisce le funzioni della Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure. Tale Direzione generale cura l'istruttoria per l'elaborazione dei programmi di intervento annuali e pluriennali, sia ordinari che straordinari, da effettuarsi su e per i beni culturali, nonché la predisposizione dei piani di spesa per la erogazione dei contributi in conto capitale; rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi da sottoporre al CIPE; effettua il monitoraggio dei flussi finanziari e ne analizza gli esiti; provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'Amministrazione; assicura l'assistenza



tecnica agli altri uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, nelle materie giuridico-contabili e predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi.

Gli articoli da 6 a 10 indicano le funzioni ed i compiti delle Direzioni generali preposte in sede centrale alla materia dei beni culturali. Esse esprimono, per i settori di riferimento, il più alto profilo tecnico-scientifico in ragione della funzione di tutela del patrimonio culturale assolta dal Ministero.

L'articolo 6 individua funzioni e compiti della Direzione Generale per i beni archeologici. La Direzione esprime pareri, nel settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; ad essa è anche attribuito il potere di decidere i ricorsi presentati in via amministrativa dai controinteressati all'attività di tutela esplicita dalla Direzione medesima. Infine sono state ridisegnate le competenze affidate alla Direzione stessa in materia di tutela dei profili paesistici delle aree di interesse archeologico e di partecipazione alle procedure di valutazione di impatto ambientale, in ragione, come si dirà tra poco, di un apposito centro di responsabilità con competenze specifiche in materia. Svolge i compiti dettagliatamente indicati nel campo della tutela dei beni archeologici.

L'articolo 7 stabilisce le competenze della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee. Le funzioni ed i compiti affidati a questa Direzione generale rispondono, sotto il profilo organizzativo e funzionale, alla avvertita esigenza di apprestare adeguati presidi a tutela dei valori paesaggistici che il territorio esprime e ad assicurare la qualità architettonica nei casi in cui esso sia comunque interessato da interventi: da qui l'esigenza di creare una struttura che si occupi, al contempo, di salvaguardia del paesaggio e di promozione dell'architettura contemporanea. La Direzione costituisce il referente ministeriale per la predisposizione e stipula di intese con le Regioni per le attività di pianificazione paesistica congiunta, oltre che per la espressione del parere di competenza del Ministero in materia di valutazione di impatto ambientale, di emanazione in via sostitutiva di provvedimenti di tutela paesistica, di esercizio del potere di sostituzione ai fini della predisposizione ed approvazione della pianificazione paesaggistica. Per quel che concerne l'arte e l'architettura contemporanee, la Direzione, oltre ad esercitare tutte le funzioni di promozione già attribuite alla soppressa Direzione generale competente in *subiecta materia*, provvede agli acquisti, a trattativa privata, di opere d'arte contemporanea ed esercita i poteri di coordinamento ed indirizzo rispetto al Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dalla legge 12 luglio 1999, n. 237 (MAXXI).

L'articolo 8 istituisce la Direzione Generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, che cura le funzioni di tutela per il patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico.

L'articolo 9 disciplina la Direzione Generale per gli archivi, che svolge i compiti in materia di beni archivistici. Ad essa sono, tra le altre, assegnate competenze sulle nuove metodologie informatiche archivistiche e sulla conservazione degli archivi digitali.



L'articolo 10 prevede le funzioni ed i compiti della Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore. Oltre ai compiti di tutela dei beni librari e di promozione del libro e della lettura, alla direzione sono affidati i compiti del Ministero in materia di diritto d'autore e di proprietà intellettuale nonché la vigilanza sulla SIAE.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, funzioni e compiti delle Direzioni generali per il cinema e per lo spettacolo dal vivo. Al riguardo si segnala che rispetto all'assetto delineato dal d.P.R. n. 173/2004 non sono state introdotte novità di rilievo, se non quelle rese necessarie dai trasferimenti di competenza disposti, per quello che qui interessa, in materia di sport, dal già citato decreto-legge n. 181/2006.

Gli articoli 13 e 14 riproducono le disposizioni già vigenti in materia di riordino degli organismi consultivi in materia di beni culturali, introdotte con il d.P.R. 12 gennaio 2007, n. 2 – salvo adeguamento a suggerimenti a suo tempo pervenuti dalla Corte dei conti - e che hanno ridisciplinato organizzazione, funzioni e compiti del Consiglio superiore dei beni culturali e dei vari Comitati tecnico-scientifici, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 29 del decreto legge n. 223/2006.

L'articolo 15 tratta unitariamente di tutti gli Istituti centrali del Ministero e degli altri Istituti con finalità particolari. Al riguardo va detto che gli Istituti di più antica istituzione rimangono disciplinati dalle disposizioni tuttora vigenti ad essi relative. Sono Istituti di nuova costituzione il Centro per il libro e la lettura la cui organizzazione viene disciplinata con apposito regolamento il cui iter approvativo è già in corso, e l'Istituto centrale per la demotnoantropologia che risponde all'esigenza, molto sentita nel settore, di dare nuovo slancio al patrimonio demotnoantropologico come portatore di identità e valorizzazione socio-economica. L'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario assorbe due Istituti, l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi subentra alla Discoteca di Stato. Tra gli istituti dotati di speciale autonomia è da segnalare l'unificazione delle soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il subentro dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro all'Istituto centrale del restauro, l'accorpamento di funzioni relative al patrimonio storico – artistico, tra i Poli museali di Venezia, Napoli, Roma e Firenze e le corrispondenti soprintendenze. E' ancora da segnalare il riconoscimento di una speciale autonomia per le due Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze e per l'Archivio centrale dello Stato, che già ne disponeva anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 173/2004.

L'articolo 16 individua gli organi periferici del Ministero e ne detta le competenze.

L'articolo 17 stabilisce le competenze delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. Nel nuovo disegno organizzativo, ad esse sono riconosciute funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività di tutte le strutture periferiche del Ministero. Le funzioni di tutela ad esse riconosciute non possono che essere svolte in stretto raccordo con quelle esercitate dalle soprintendenze, cui è assicurato il ruolo tecnico-scientifico sul territorio. Per tutte le altre attività, e



segnatamente per la funzione di rappresentanza istituzionale del Ministero nei rapporti con le regioni e le altre realtà locali, le Direzioni regionali costituiscono il referente unico. Esse inoltre svolgono funzioni di servizio e supporto rispetto agli altri uffici periferici, assolvendo, per tutti, alle incombenze della stazione appaltante. I compiti di coordinamento e controllo attengono anche, in ambito regionale, alla allocazione delle risorse umane e strumentali ed alla predisposizione delle proposte per la messa a punto della programmazione annuale e triennale, quanto agli interventi nel territorio della regione.

L'articolo 18 delinea i compiti delle soprintendenze di settore alle quali viene ascritta in via prevalente la funzione di tutela del patrimonio culturale, così venendo incontro ad una esigenza fortemente sentita dal settore dei beni culturali. Ad esse è, tra l'altro, rimessa la proposta e l'istruttoria nei procedimenti di verifica dell'interesse culturale, l'istruttoria sui provvedimenti sanzionatori, la rappresentanza del Ministero nelle conferenze di servizi, la facoltà di autorizzare interventi su beni culturali.

L'articolo 19 prevede i Comitati regionali di coordinamento, di cui riconferma integralmente funzioni e compiti rispetto a quelli attualmente assegnati.

L'articolo 20 prevede l'intervento di riduzione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale portando il numero, attualmente consistente in 228 unità, (comprensivo dell'avvenuto passaggio al Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive di un posto di funzione) a 216 unità.

A tale risultato si perviene, in primo luogo, tramite la diminuzione del 5% dei posti di funzione dirigenziali di II fascia (11 posti) così calcolati:

- l'accorpamento tra l'Istituto centrale di patologia del libro ed il Centro fotoreproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato (istituti dotati di autonomia scientifica ed organizzativa ai sensi del D.P.R. n. 805 del 1975, distinti pertanto dall'Amministrazione centrale ed operanti anche sul territorio) nell'unico Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; delle due Soprintendenze archeologiche di Napoli e Pompei; di due Soprintendenze ai beni archeologici (Province di Cagliari e Oristano e Province di Sassari e Nuoro);

- la soppressione di due posti di funzione presso gli Istituti centrali (n. 2 dirigenti amministrativi presso l'Istituto centrale per la patologia del libro e presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione), di due posti di funzione presso articolazioni periferiche (n. 2 posti di dirigente amministrativo presso la Direzione Regionale della Toscana e la Direzione Regionale del Veneto), di due posti di ispettore centrale (operanti sul territorio), di due Servizi dirigenziali operanti presso le Aree (ex Dipartimenti);

- la razionalizzazione di strutture periferiche: le Soprintendenze speciali ai poli museali di Venezia, Firenze, Roma e Napoli acquisiscono le funzioni svolte sul territorio dalle Soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle medesime città.

A tale diminuzione va aggiunta la soppressione del posto di dirigente amministrativo presso la Soprintendenza archeologica di Pompei, attualmente ricoperto, allo scopo di compensare il maggiore onere sostenuto per i dirigenti degli



ulteriori quattro istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell'art. 8 d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.

Viene inoltre previsto che l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale sia disposta con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento e che con D.P.C.M. vengano ridefinite le dotazioni organiche del Ministero.

L'articolo 21 contiene l'abrogazione del DPR n. 173/2004 e successive modificazioni nonché le disposizioni finali.





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

12.06.07

Applicazione art. 1 comma 404 Legge finanziaria 2007 Relazione tecnica

1. Uffici dirigenziali di prima fascia

L'art. 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, impone la riduzione, in misura non inferiore al 10 per cento, degli uffici di livello dirigenziale generale

Il successivo comma 1133 recita: *“Ai fini di cui al comma 404, lett. a), del presente articolo, per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali si tiene conto di quanto già disposto dall'art. 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”*.

La prevista riduzione, pertanto, è stata già attuata dalla norma citata, con l'effetto della riduzione della dotazione organica previgente (DPCM 12 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2005) **da 35 unità a 32**: i 3 posti soppressi corrispondono ad altrettante funzioni dirigenziali di “Capo dipartimento” operanti nella struttura organizzativa preesistente alla legge 286/2006: la norma ha infatti introdotto la figura di un unico “Segretario Generale” in luogo dei quattro preesistenti “Capo Dipartimenti”.

All'atto della predisposizione del regolamento di riorganizzazione, si è ritenuto – ferma restando la previsione del posto di Segretario Generale - di portare a 11 i posti di dirigente generale con struttura (rispetto ai 12 già previsti dall'art. 2, comma 94 della legge 286/2006), aumentando conseguentemente di un posto il contingente dei dirigenti generali senza struttura, che passano da 2 (colonna 3) a 3 (colonna 5).

Nella tabella allegata (**All. 1**) sono riportati i dati relativi a quanto esposto, che evidenziano la rimodulazione della dotazione organica nei seguenti termini, numerici e di costo:

- a) Riduzione di posti di dirigente generale con struttura, dai **29** previsti nella citata legge 286/2006, di cui 12 centrali e 17 regionali (colonna 3) ai **28** risultanti, di cui 11 centrali e 17 regionali (colonna 5).

Nel dettaglio – mentre vengono confermate le **17** Direzioni Regionali per i Beni culturali e paesaggistici - è stata prevista la soppressione della Direzione Generale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico, le cui competenze vengono accorpate nella Direzione Generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologico; tale soppressione



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

comporta la riduzione dei posti di dirigente di prima fascia centrali con struttura **da 12 a 11**.

- b) Contestuale aumento dei posti di dirigente generale senza struttura dai **2** di cui alla legge 286/2006 presso il Servizio di Controllo Interno (colonna 3) a **3** (colonna 5), con previsione di un ulteriore posto di consulenza, studio e ricerca (art. 1, comma 3 dello schema di regolamento).
- c) Riduzione di costi, dall'importo originario di **€ 6.690.242,28** (colonna 4) a quello di **€ 6.676.428,99** (colonna 6), con una differenza pari a **€ 13.813,29** (colonna 8).

Si precisa che le retribuzioni delle funzioni "Segretario Generale" e "Capo Dipartimento" si equivalgono.





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2. Uffici dirigenziali di seconda fascia

La attuale dotazione organica, pari a **228** posti, proviene dal DPCM 12 ottobre 2005 (che prevedeva 229 posti), e tiene conto della riduzione di un posto voluta dall'art. 1, commi 19, lett. a) e 22, lett. a) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla **legge 17 luglio 2006, n. 233**, che prevede il passaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze già esercitate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in tema di attività sportive: ciò comporta la riduzione della dotazione organica nella misura corrispondente ad **una unità dirigenziale di seconda fascia**, prima posizione retributiva.

La nuova dotazione organica che si propone deve tenere conto dell'applicazione delle seguenti disposizioni normative:

- a) Art. 1, comma 404 della Legge finanziaria 2007, che prevede una riduzione, in misura non inferiore al **5 per cento**, degli uffici di livello dirigenziale non generale, garantendo l'immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali.

In termini numerici, tale **ulteriore riduzione** corrisponde a **11 posti** - da individuare tra quelli afferenti alla seconda posizione retributiva - portando così la consistenza della dotazione organica a **217 posti**.

La descritta riduzione organica garantirà il rispetto della previsione normativa, anche per la possibilità di procedere alla immissione di nuovi dirigenti.

L'aliquota del 10 per cento prevista dalla norma, infatti, è pari a 22 unità: al momento, si prevedono cessazioni di personale dirigenziale di seconda fascia nell'arco temporale considerato (quinquennio 2007-2011) in misura pari a 70 circa, ampiamente superiore al limite minimo previsto dalla legge. Tali **11** posti sono così individuati:

- **Accorpamenti**, con creazione di un unico posto di funzione dirigenziale, da due preesistenti, per un totale di **3** posti in riduzione:
 1. Istituto Centrale per la Patologia del Libro / Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato
 2. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Napoli e Caserta / Soprintendenza archeologica di Pompei
 3. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano / Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro
- **Soppressioni** di posti di funzione dirigenziale, per un totale di **8**:
 1. Dirigente amministrativo dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2. Dirigente amministrativo dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
 3. Dirigente amministrativo della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Toscana
 4. Dirigente amministrativo della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto
 5. Dirigente con funzione ispettiva
 6. Dirigente con funzione ispettiva
 7. Dirigente Servizio I dell'Ufficio del Segretario Generale - Area Beni culturali e paesaggistici
 8. Servizio I dell'Ufficio del Segretario Generale - Area Spettacolo
- b) L'art. 15, comma 3 dello schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero prevede l'attribuzione di **autonomia speciale a 4 ulteriori Istituti rispetto ai precedenti 6**, ai cui direttori, dirigenti di seconda fascia, prima posizione retributiva, spetta - ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 - il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2 del D. Lgs. 165/2001.

In termini stipendiali, a ciascuno di tali dirigenti spetta la retribuzione complessiva di € 115.885,40 (colonna 2 dell'allegato 2), rispetto a quella in precedenza goduta di € 100.388,10 (colonna 2 dell'allegato 2).

Ciò determina una maggiore spesa complessiva, pari a € **61.989**, derivante dalla differenza del costo unitario (tra 115.885,40 e 100.388,10, corrispondente a € 15.497 moltiplicato per quattro posti).

Al fine di garantire l'invarianza di spesa, pertanto, occorre **sopprimere un ulteriore posto**, che viene individuato nella funzione di **dirigente amministrativo della Soprintendenza archeologica di Pompei** (corrispondente - ai sensi dell'art. 9, comma 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 - ad un costo di € **133.203,74**), riducendo ulteriormente la dotazione organica della dirigenza di seconda fascia.

In conseguenza di quanto esposto, la dotazione organica come individuata al punto a), pari a 217 posti, deve essere ulteriormente ridotta e portata alla **consistenza definitiva di 216 posti**.

Nella tabella allegata (**All. 2**) sono riportati i dati relativi a quanto esposto, che evidenziano la riduzione della dotazione organica nei seguenti termini, numerici e di costo:

- d) **Riduzione di posti, dai 228** previsti nel DPCM 12 ottobre 2005 e già ridotti di una unità per effetto della L. 223/2006 (colonna 3), **ai 216** risultanti (colonna 5).
- e) **Riduzione di costi**, dall'importo originario di € **21.367.089,67** (colonna 4) a quello di € **20.279.384,42** (colonna 6), con una differenza pari a € **1.087.705,25** (colonna 8).





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

3. Dotazione organica delle posizioni economiche

La dotazione organica delle posizioni economiche sarà individuata con un apposito DPCM, su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla emanazione del DM di individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale.

4. Tabella della dotazione organica della dirigenza

Sulla base di quanto esposto ai punti precedenti, è stato elaborato un prospetto riepilogativo (**All. 3**) relativo alla dotazione organica della dirigenza, di prima e di seconda fascia.

Si allega altresì la tabella A da allegare al regolamento, contenente la citata dotazione organica.



Dotazione organica dirigenza di prima fascia - Differenza unità e costi
 Applicazione art. 1, comma 404, lett. a) e 1133 legge finanziaria 2007

Allegato 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Funzione	Costo unitario	Dotazione organica previgente	Costo dotazione organica previgente	Nuova dotazione organica	Costo nuova dotazione organica	Differenza posti	Differenza costi
Capo Dipartimento / Segretario Generale	258.267,73	1	258.267,73	1	258.267,73	0	0
Dirigente generale centrale con struttura	208.374,23	12	2.500.490,76	11	2.292.116,53	-1	-208.374,23
Dirigente generale regionale con struttura	208.374,23	17	3.542.361,91	17	3.542.361,91	0	
Totale dirigenti generali con struttura		29		28			
Dirigente generale senza struttura	194.560,94	2	389.121,88	3	583.682,82	1	194.560,94
T O T A L E		32	6.690.242,28	32	6.676.428,99	0	-13.813,29



Dotazione organica dirigenza di seconda fascia - Differenza unità e costi
 Allegato 2
 Applicazione art. 1, comma 404, lett. a) legge finanziaria 2007, L. 233/2006 e art. 15 schema di regolamento

1	2	3	4	5	6	7	8
Funzione	Costo unitario delle varie posizioni retributive	Dotazione organica (DPCM 12 ottobre 2005, e L. 233/2006)	Costo dotazione organica (DPCM 12 ottobre 2005 e L. 233/2006)	Nuova dotazione organica	Costo nuova dotazione organica	Differenza posti	Differenza costi
Dirigente di seconda fascia - Prima posizione retributiva - Art. 15, comma 3 regolamento (Istituti dotati di autonomia)	115.885,40	6	695.312,40	10	1.158.854,00	4	463.541,60
Dirigente di seconda fascia - Prima posizione retributiva	100.388,07	58	5.822.508,06	55	5.521.343,85	-3	-301.164,21
Dirigente di seconda fascia - Seconda posizione retributiva - Attuale Dirigente amministrativo Soprintendenza archeologica di Pompei (L. 352/97)	133.204,00	1	133.204,00	0	0,00	-1	-133.204,00
Dirigente di seconda fascia - Seconda posizione retributiva	89.424,97	158	14.129.145,26	146	13.012.266,62	-12	-1.116.878,64
Dirigente di seconda fascia - Ufficio di Gabinetto	117.383,99	5	586.919,95	5	586.919,95	0	0,00
T O T A L E		228	21.367.089,67	216	20.279.384,42	-12	-1.087.705,25



Ministero per i Beni e le Attività culturali
Dotazione organica della dirigenza, di prima e seconda fascia

Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti di 1 ^a fascia	
Segretario Generale	1
Dirigente di 1 ^a fascia con struttura	28
Dirigente di 1 ^a fascia senza struttura	3
Totale dirigenti di 1 ^a fascia	32
Dirigenti di 2 ^a fascia	216
TOTALE GENERALE DIRIGENTI	248





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

**Applicazione art. 1, comma 407, lett. b) Legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge finanziaria 2007)**

Piano operativo

a) Risparmi di spesa (art. 1, comma 416)

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 404 derivano i seguenti risparmi, riferiti alla prevista riduzione nella dotazione organica della dirigenza, per un totale di € **1.101.518,54**, così ripartiti:

1. Dirigenza di prima fascia: € **13.813,29**
2. Dirigenza di seconda fascia: € **1.087.705,25**

b) Riduzione degli Uffici dirigenziali (art. 1, comma 404, lett. a) e relativi risparmi organizzativi e gestionali

Si prevede una razionalizzazione di funzioni, prevalentemente sul territorio, anche mediante accorpamenti e soppressioni di strutture dell'Amministrazione, corrispondenti a posti di funzione dirigenziale, come di seguito indicati.

Dirigenti di prima fascia

L'emanando regolamento prevede la soppressione della Direzione Generale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico, soppressione che comporta la riduzione delle posizioni dirigenziali di prima fascia **con struttura da 12 a 11**.

Contestualmente, vengono individuati **3 posti di dirigente di prima fascia senza struttura**, con aumento di un posto rispetto ai 2 precedenti.

Nel dettaglio, mentre vengono confermati i due posti con struttura presso gli Uffici di Gabinetto (art. 1, comma 1) nonché i due posti senza struttura nell'ambito del collegio di direzione del Servizio di controllo interno (art. 1, comma 1), viene previsto un ulteriore posto senza struttura con funzioni di consulenza, studio e ricerca (art. 1, comma 3).

Dirigenti di seconda fascia

La attuale ricognizione degli Uffici dirigenziali centrali e periferici è contenuta nel DM 24 settembre 2004, modificato con DM 17 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Segretariato Generale n. 92 del 20 aprile 2006, che prevede 229 posti di funzione dirigenziale di seconda fascia; da tali posti viene soppresso quello relativo alla funzione trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 223/2006 (Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport, un Servizio dirigenziale di seconda fascia presso la





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo e lo Sport), per ottenere i **228** posti di cui alla tabella allegata alle relazione tecnica (Allegato 2, colonna 3).

Tali posti - nel predetto DM, già ridotto di una unità - risultano così ripartiti:

- Amministrazione centrale: **65**, così suddivisi:
 - Uffici di Gabinetto: 5
 - Dipartimento per i Beni culturali e paesaggistici: 12
 - Dipartimento per i Beni archivistici e librari: 10
 - Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione: 28
 - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport: 10 (rispetto agli 11 di cui al DM 24 settembre 2004)
- Amministrazione periferica: **163**, così suddivisi:
 - Dipartimento per i Beni culturali e paesaggistici: 88
 - Dipartimento per i Beni archivistici e librari: 67
 - Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione: 8

Il presente regolamento di riorganizzazione prevede la riduzione di complessivi 12 posti, così ripartiti:

- Accorpamenti, con creazione di un unico posto di funzione dirigenziale, da due preesistenti, per un totale di 3 posti in riduzione:
 1. Istituto Centrale per la Patologia del Libro / Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato
 2. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Napoli e Caserta / Soprintendenza archeologica di Pompei
 3. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano / Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro
- Soppressioni di posti di funzione dirigenziale, per un totale di 9:
 1. Dirigente amministrativo dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro
 2. Dirigente amministrativo dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
 3. Dirigente amministrativo della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Toscana
 4. Dirigente amministrativo della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto
 5. Dirigente con funzione ispettiva
 6. Dirigente con funzione ispettiva
 7. Dirigente Servizio I dell'Ufficio del Segretario Generale - Area Beni culturali e paesaggistici
 8. Servizio I dell'Ufficio del Segretario Generale - Area Spettacolo
 9. Dirigente amministrativo della Soprintendenza archeologica di Pompei.





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

In particolare, la soppressione del posto di cui al punto 9 – peraltro attualmente coperto - consentirà di far fronte alla maggiore spesa derivante dalla istituzione – ai sensi dell'art. 15, comma 3 della bozza di regolamento – di ulteriori quattro posti di direttore di Istituti autonomi, ai quali spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.

In particolare, gli accorpamenti di Uffici in un'unica sede consentiranno anche risparmi di spese di funzionamento.

Un'ulteriore razionalizzazione in termini organizzativi verrà attuata sul territorio, particolarmente per quanto riguarda l'attribuzione alla Direzioni Regionali per i Beni culturali e paesaggistici di nuove competenze in ordine alle strutture afferenti al settore archivistico e librario.

c) Riallocazione del personale con funzioni di supporto (art. 1, comma 404, lett. f)

Con espresso riferimento alle risultanze della Relazione al conto annuale per l'anno 2005, si rileva la situazione del personale adibito a compiti di supporto.

La rilevazione è effettuata sulla totalità delle risorse umane impiegate presso l'Amministrazione, dalla dirigenza alle posizioni economiche ai dipendenti a tempo determinato alle unità impiegate presso il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

La consistenza complessiva del personale, alla fine del 2006, pari a **22.823** unità, è così ripartita:

- Dirigenza di prima fascia: 30
- Dirigenza di seconda fascia: 170
- C: 5.690
- B: 12.724
- A: 1.821
- Personale a tempo determinato: 2.114
- Personale appartenente al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale: 274

I dati relativi alla individuazione delle professionalità dell'Amministrazione impegnate in attività di supporto, sono stati elaborati in una apposita tabella riferita al personale in servizio al 31 dicembre 2006 (**All. 1**).

Svolgevano a tale data attività di supporto **8.236** dipendenti appartenenti alle varie aree funzionali (corrispondenti al **36,1%** del personale in servizio), così ripartiti:

- area C: **2.212**;
- area B: **4.871**;
- area A: **1.153**.





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tali unità sono così ripartite per tipologia di attività (nel prospetto allegato si è provveduto ad operare un collegamento tra le funzioni indicate all'art. 1, comma 404, lett. f) della Legge finanziaria 2007 e quelle oggetto di rilevazione in sede di Relazione al Conto annuale):

- “Gestione delle risorse umane”: **1.599**
- “Sistemi informativi”: **337**
- “Servizi manutentivi e logistici”: **3.997**
- “Affari generali” (comprendente anche la “Gestione amministrativa e contabile”): **2.303**

Tanto premesso, si evidenzia quanto segue, in merito alle modalità di gestione della situazione illustrata.

In primo luogo, l'art. 20 del regolamento prevede, al comma 3, l'emanazione di un DPCM di rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale, in funzione della riorganizzazione stabilita nel regolamento stesso.

In merito, si evidenzia preliminarmente che il piano triennale delle assunzioni per il triennio 2006/2008 (trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, IGOP, con nota 45261 del 22 dicembre 2005, integrata dalle successive note 2327 del 23 gennaio 2006 e 3537 del 10 febbraio 2006) prevedeva i seguenti passaggi tra le aree (art. 15 del CCNL 1998/2001):

- Da A verso B1: 1.401 unità
- Da B verso C1: 920 unità

Con DPCM 16 gennaio 2007 l'Amministrazione è stata autorizzata ad avviare procedure per il 50% dei posti richiesti; immediatamente dopo l'emanazione del DPCM (Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007) l'Amministrazione, con nota 7568 del 27 febbraio 2007, ha chiesto l'aumento dei contingenti fino alla consistenza inizialmente richiesta, individuando al contempo la fonte di finanziamento.

Lo stesso DPCM autorizzava infatti l'avvio delle procedure per l'assunzione di 41 dirigenti di seconda fascia, assunzione che l'Amministrazione ha chiesto fosse sostituita dal citato incremento di posti per i passaggi tra le aree: ciò non solo non portava alcun aggravio di spesa, ma prevedeva anche un risparmio rispetto ai costi derivanti dal DPCM.

Tanto premesso, precisato che le procedure per i passaggi tra le aree sono in corso di attuazione, si ritiene utile portare l'attenzione – ai fini del presente piano operativo - particolarmente sulla situazione dell'area A, che vede, a fronte di una dotazione organica pari a 507 posti (DPCM 12 ottobre 2005), la presenza in servizio di 1.799 unità.

Le procedure descritte porteranno all'uscita dall'area – prevedibilmente entro il 31 dicembre 2007 - di 1.401 dipendenti, che abbandoneranno posizioni funzionali di supporto, per acquisire (con l'eccezione di 246 unità in ingresso nella professionalità amministrativa) profili professionali tecnici.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ciò porterà ad una netta riduzione dei dipendenti addetti alla funzione di supporto, nella misura di 1.155 unità.

In conseguenza di ciò, il numero di 8.236 unità addette a funzioni di supporto (pari, come detto, al 36,1% delle risorse totali), scenderà a **7.081** (fatte salve le cessazioni dal servizio nel frattempo sopravvenute), raggiungendo, entro il primo semestre del 2008, la percentuale del **31%**.

A ciò si aggiunga che le citate misure di razionalizzazione della struttura amministrativa, con accorpamento di funzioni in ambito regionale presso le Direzioni Regionali per i Beni culturali e paesaggistici, comporteranno una ulteriore netta riduzione, presso le varie sedi dipendenti, del personale addetto a funzioni di supporto.

Tale operazione consentirà di liberare risorse, presso le singole sedi territoriali, che potranno essere destinate a specifiche attività corrispondenti alle missioni istituzionali dell'Amministrazione (tutela, attività tecniche legate alle professionalità specifiche dell'Amministrazione, e così via).

d) Tempistica

La riorganizzazione illustrata sarà attuata - con i conseguenti risparmi sul piano organizzativo e gestionale - secondo le cadenze indicate all'art. 20 del regolamento:

- entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso: emanazione del DM contenente l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale;
- entro ulteriori centoventi giorni: DPCM di individuazione della dotazione organica delle posizioni economiche.

All'atto dell'entrata in vigore del regolamento, l'Amministrazione sarà in grado di verificare gli effetti positivi della contestuale razionalizzazione territoriale, che comunque comporterà, entro la fine del corrente anno, il rispetto della percentuale pari all'8% stabilita dall'art. 1, comma 404, lett. f) Legge finanziaria 2007.

Il restante personale adibito a funzioni di supporto sarà riallocato nel rispetto della percentuale annua prevista dalla norma citata, fino al raggiungimento del limite del 15%.



Supporto all'attività Istituzionale dell'Amministrazione - Totale Attività									
Art. 1, comma 404, lett. f) Legge finanziaria 2007	Attività Conto annuale 2005	Area C	% Area C	Area B	% Area B	Area A	% Area A	Totale Areae	Totale %
Gestione delle risorse umane	Gestione delle risorse umane	501	8,8%	1.031	8,1%	67	3,7%	1.599	20,6%
Sistemi informativi	Programmazione e gestione delle risorse informatiche	96	1,7%	222	1,7%	14	0,0%	332	3,4%
	Trattazione documenti di rilievo	3	0,1%	1	0,0%	1	0,1%	5	0,1%
	Gestione servizi ausiliari	406	7,1%	1.920	15,1%	834	45,8%	3.160	68,0%
Servizi manutentivi e logistici	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali	120	2,1%	531	4,2%	186	10,2%	837	16,5%
	Consulenza tecnico-giuridica	78	1,4%	16	0,0%	0	0,0%	94	1,4%
Affari generali, provveditorati e contabilità	Controlli interni all'Amministrazione	108	1,9%	87	0,7%	2	0,0%	197	2,6%
	Gestione amministrativa	619	10,9%	945	7,4%	46	2,5%	1.610	20,8%
	Gestione del contenzioso	77	1,4%	29	0,2%	0	0,0%	106	1,6%
T O T A L E	Indirizzo e coordinamento	117	2,1%	7	0,0%	0	0,0%	124	2,1%
	Relazioni con il pubblico	44	0,8%	40	0,3%	2	0,0%	86	1,1%
	Supporto organi collegiali	43	0,8%	42	0,3%	1	0,0%	86	1,1%
		2.212	9,7%	4.871	21,3%	1.153	5,1%	8.236	36,1%



Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione - Attività culturali										
Art. 1, comma 404, lett. f) Legge finanziaria 2007	Attività Conto annuale 2005	Area C	% Area C	Area B	% Area B	Area A	% Area A	Totale Aree	Totale %	
Gestione delle risorse umane	Gestione delle risorse umane	16	0,3%	82	0,6%	2	0,1%	100	1,0%	
Sistemi informativi	Programmazione e gestione delle risorse informatiche	3	0,1%	8	0,1%	0	0,0%	11	0,1%	
	Trattazione documenti di rilievo	1	0,0%	0	0,0%	1	0,1%	2	0,1%	
Servizi manutentivi e logistici	Gestione servizi ausiliari	11	0,2%	133	1,0%	38	2,1%	182	3,3%	
	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali	4	0,1%	72	0,6%	19	1,0%	95	1,7%	
Affari generali, provveditorati e contabilità	Consulenza tecnico-giuridica	16	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	16	0,3%	
	Controlli interni all'Amministrazione	3	0,1%	3	0,0%	0	0,0%	6	0,1%	
	Gestione amministrativa	17	0,3%	41	0,3%	1	0,1%	59	0,7%	
T O T A L E	Gestione del contenzioso	2	0,0%	1	0,0%	0	0,0%	3	0,0%	
	Indirizzo e coordinamento	3	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	3	0,1%	
	Relazioni con il pubblico	2	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,0%	
	Supporto organi collegiali	10	0,2%	25	0,2%	0	0,0%	35	0,4%	
		88	0,4%	365	1,6%	61	0,3%	514	2,3%	

Totale personale
 C 22.823
 B 5.690
 A 12.724
 1.821





Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione - Non classificabili

Art. 1, comma 404, lett. f) Legge finanziaria 2007	Attività Conto annuale 2005	Area C	% Area C	Area B	% Area B	Area A	% Area A	Totale Area	Totale %
Gestione delle risorse umane	Gestione delle risorse umane	483	8,5%	948	7,5%	65	3,6%	1.496	19,5%
Sistemi informativi	Programmazione e gestione delle risorse informatiche	93	1,6%	214	1,7%	14	0,0%	321	3,3%
	Trattazione documenti di rilievo	2	0,0%	1	0,0%	0	0,0%	3	0,0%
	Gestione servizi ausiliari	391	6,9%	1.758	13,8%	791	43,4%	2.940	64,1%
Servizi manutentivi e logistici	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali	116	2,0%	459	3,6%	167	9,2%	742	14,8%
	Consulenza tecnico-giuridica	62	1,1%	16	0,0%	0	0,0%	78	1,1%
Affari generali, provveditorati e contabilità	Controlli interni all'Amministrazione	105	1,8%	84	0,7%	2	0,0%	191	2,5%
	Gestione amministrativa	602	10,6%	902	7,1%	45	2,5%	1.549	20,1%
	Gestione del contenzioso	75	1,3%	28	0,2%	0	0,0%	103	1,5%
	Indirizzo e coordinamento	114	2,0%	7	0,0%	0	0,0%	121	2,0%
	Relazioni con il pubblico	42	0,7%	40	0,3%	2	0,0%	84	1,1%
	Supporto organi collegiali	33	0,6%	17	0,1%	1	0,0%	51	0,7%
T O T A L E		2.118	9,3%	4.474	19,6%	1.087	4,8%	7.679	33,6%

Totale personale
 C 22.823
 B 5.690
 A 12.724
 1.821



Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione - Attività ricreative									
Art. 1, comma 404, lett. f) Legge finanziaria 2007	Attività Conto annuale 2005	Area C	% Area C	Area B	% Area B	Area A	% Area A	Totale Aree	Totale %
Gestione delle risorse umane	Gestione delle risorse umane	2	0,0%	1	0,0%	0	0,0%	3	0,0%
Sistemi informativi	Programmazione e gestione delle risorse informatiche	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Trattazione documenti di rilievo	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Servizi manutentivi e logistici	Gestione servizi ausiliari	4	0,1%	29	0,2%	5	0,3%	38	0,6%
	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Affari generali, provveditorati e contabilità	Consulenza tecnico-giuridica	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Controlli interni all'Amministrazione	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Gestione amministrativa	0	0,0%	2	0,0%	0	0,0%	2	0,0%
T O T A L E	Gestione del contenzioso	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Indirizzo e coordinamento	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Relazioni con il pubblico	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Supporto organi collegiali	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		6	0,0%	32	0,1%	5	0,0%	43	0,2%

Totale personale
 C 22.823
 B 5.690
 A 12.724
 1.821

Servizi S1	Servizi S2	stock riparto	% stock	
GESTIONE SERVIZI AUSILIARI	ARCHIVIO E PROTOCOLLO	932	4,25	
GESTIONE SERVIZI AUSILIARI	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA	496	2,26	
GESTIONE SERVIZI AUSILIARI	SERVIZI GENERALI	1.655	7,55	14,07
GESTIONE AMMINISTRATIVA	GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE	1.317	6,01	
GESTIONE AMMINISTRATIVA	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	123	0,56	
GESTIONE AMMINISTRATIVA	RENDICONTAZIONE	187	0,85	7,43
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	FORMAZIONE DEL PERSONALE NON DIRETTAMENTE ATTINENTE ALL'ATTIVITÀ OPERATIVA	29	0,13	
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	GESTIONE DEL PERSONALE - ASPETTI AMMINISTRATIVI	1.188	5,42	
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	GESTIONE DEL PERSONALE - ASPETTI GIURIDICI	213	0,97	
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	GESTIONE TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E QUESTIONI GIURIDICHE, RISCATTI E RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI	179	0,82	7,34
APPROVIGIONAMENTO E GESTIONE RISORSE STRUMENTALI	GESTIONE APPROVIGIONAMENTI E MAGAZZINO	360	1,64	
APPROVIGIONAMENTO E GESTIONE RISORSE STRUMENTALI	GESTIONE AUTOMEZZI	145	0,66	
APPROVIGIONAMENTO E GESTIONE RISORSE STRUMENTALI	GESTIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	335	1,53	
CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA	CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA	102	0,46	
CONTROLLI INTERNI ALLE AMMINISTRAZIONI	CONTROLLI INTERNI RELATIVI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	104	0,48	
CONTROLLI INTERNI ALLE AMMINISTRAZIONI	CONTROLLO DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI	78	0,36	
CONTROLLI INTERNI ALLE AMMINISTRAZIONI	VALUTAZIONE DEL PERSONALE CON INCARICO DIRIGENZIALE	5	0,02	
CONTROLLI INTERNI ALLE AMMINISTRAZIONI	VIGILANZA, CONTROLLI ISPETTIVI E DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE	54	0,25	
GESTIONE DEL CONTENZIOSO	CONTENZIOSO CON CITTADINI UTENTI	38	0,18	
GESTIONE DEL CONTENZIOSO	CONTENZIOSO CON DIPENDENTI.	45	0,20	
GESTIONE DEL CONTENZIOSO	CONTENZIOSO CON ENTI PUBBLICI, ORGANISMI E ASSOCIAZIONI NEI SETTORI DI COMPETENZA	30	0,14	
INDIRIZZO E COORDINAMENTO	INDIRIZZO E COORDINAMENTO	220	1,00	
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE INFORMATICHE	GESTIONE E SVILUPPO DELLA RETE ESTERNA	80	0,36	
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE INFORMATICHE	GESTIONE E SVILUPPO DELLA RETE INTERNA	254	1,16	
RELAZIONI CON IL PUBBLICO	GESTIONE URP	85	0,39	
SUPPORTO ORGANI COLLEGIALI	FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	41	0,19	
SUPPORTO ORGANI COLLEGIALI	SUPPORTO ORGANI COLLEGIALI	49	0,22	9,25
	Totale	8.345		38,09





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio legislativo del
Ministro per le riforme e le innovazioni
nella Pubblica Amministrazione

Prot. 383/07/UL/P

Roma, 26.06.07

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

e, p.c. Al Ministero per i beni e le attività culturali
Ufficio legislativo

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

In relazione allo schema di regolamento in oggetto, si comunica il parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Avv. Danilo Del Gaizo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Ufficio Legislativo

26 GIU. 2007

Prot. N°

383

L. L. d. 18.10



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

26 GIU. 2007

Roma,

ACG/10/BEUC/9158

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
- Ufficio legislativo

e per conoscenza

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

LORO SEDI

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Si fa riferimento allo schema di regolamento in oggetto, nella nuova formulazione pervenuta con nota del 20 giugno 2007 - prot. 13543 del Ministero per i beni e le attività culturali.

Al riguardo, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento nell'intesa che codesta Amministrazione provveda, ai sensi del comma 408 della legge indicata in oggetto, alla predisposizione dell'apposito piano contenente le misure idonee alla riallocazione del personale di supporto eccedente il limite fissato dal comma 404, lett. f) della medesima legge.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Ufficio Legislativo

26 GIU. 2007

IL CAPO DELL'UFFICIO

Prot. N° 14152

201

Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. (v. 12.06.07)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "Codice";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004 n. 173 e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, commi 404 e 1133;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 5 aprile 2007;
Sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente regolamento:

Capo I
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 1
Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», si articola in nove uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello

generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero, anche in posizione di fuori ruolo, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia.

2. Ai sensi dello stesso articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresì, conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.

3. Ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001, può essere, altresì, conferito ad un dirigente al quale non sia affidata la titolarità di ufficio dirigenziale di livello generale un incarico di consulenza, studio e ricerca.

Art. 2

Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e la unità dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.

2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che periferici, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze;

b) coordina le attività delle direzioni generali centrali e periferiche, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lett. b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale;

d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;

e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;

f) coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;

g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;

h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;

i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento;

l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni Generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro;

m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e periferici, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

n) coordina le attività internazionali, anche avvalendosi di un apposito osservatorio;

o) coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;

p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione.

4. Il Segretario Generale, svolge, altresì, funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attività di valorizzazione dei beni culturali, offrendo il necessario supporto per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle relative attività, per l'individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, per la predisposizione dei modelli di bando di gara e delle convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi aggiuntivi, nonché dei modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'art. 112, comma 5, del Codice; coordina la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dall'art. 112, comma 4 del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;

5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

Art. 3

Uffici dirigenziali generali centrali

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

- a) Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;
- b) Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;
- c) Direzione generale per i beni archeologici;
- d) Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea;
- e) Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici;
- f) Direzione generale per gli archivi;
- g) Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
- h) Direzione generale per il cinema;
- i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.

3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.

4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.



Art. 4

Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali

1. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

b) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, anche in materia di conoscenza e uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a tal fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

c) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che periferiche, anche su proposta dei relativi dirigenti;

d) esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla società ALES s.p.a.

e) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;

f) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

g) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

h) svolge le attività relative alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

i) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

l) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line (siti web, portali) nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti.

3. Presso la Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali opera il Servizio ispettivo.

4. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e successive modificazioni.

Art. 5

Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione,



la qualità e la standardizzazione delle procedure

1. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, di qualità e standardizzazione delle procedure; cura, previa istruttoria degli Istituti Culturali interessati, la promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed internazionale.

2. Il Direttore generale in particolare:

a) cura, di norma su proposta dei direttori generali, centrali e periferici, l'istruttoria per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie, anche mediante ordini di accreditamento, agli organi competenti;

b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che periferiche; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

c) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;

d) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

e) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di analizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;

f) svolge attività di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari con riferimento anche ai servizi aggiuntivi;

g) provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;

h) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

i) coordina le attività di ogni singola Direzione generale inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici, architettonici, storico-artistici, etnoantropologici, archivistici e librari;

l) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, su AR.CU.S s.p.a.;

3. Presso la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.

4. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e successive modificazioni. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le Direzioni regionali di cui all'articolo 17.

Art. 6

Direzione generale per i beni archeologici



1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni Regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) concorda con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni archeologici;

c) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

f) elabora, su proposta dei direttori generali periferici, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;

g) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

h) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici;

i) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che ne informa il Direttore regionale e centrale;

l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici;

n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;

q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per i beni archeologici esercita la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.

4. La Direzione generale per i beni archeologici costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.



Art. 7

Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

1. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni Regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla qualità ed alla tutela paesaggistica, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni paesaggistici;

c) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei;

d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni paesaggistici;

e) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 di beni rientranti nel settore di competenza;

f) esprime le determinazioni dell'Amministrazione, concordate con le altre direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovregionale;

g) adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice;

h) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

i) istruisce, acquisite le valutazioni delle altre competenti direzioni generali, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

l) propone al Ministro la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 3 del Codice;

m) propone al Ministro, d'intesa con la Direzione Regionale competente, l'esercizio di poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesaggistici ;

n) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

o) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e dell'articolo 37 del Codice;

p) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

q) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio;

r) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea;

s) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

t) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;



u) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;

v) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;

z) coordina ed indirizza le attività del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1, comma 1 della legge 12 luglio 1999 n. 237, il cui ordinamento interno e le relative modalità di funzionamento sono disciplinati con apposito regolamento;

3. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

Art. 8

Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici

1. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni generali periferiche o ai sovrintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;

b) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice;

c) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici;

f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici;

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici;

i) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione, rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

l) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

m) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di



circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice.

n) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

o) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

3. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici esercita, per il settore di competenza, la vigilanza sugli Istituti di cui all'articolo 15, comma 1 lettera e) e comma 3 lettere c), d), e) ed f).

4. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

Art. 9

Direzione generale per gli archivi

1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni Regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;

c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;

f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore;

g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

l) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

m) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici ;

n) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;

o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici ;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi



dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 ;

r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;

s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.

4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.

5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

Art. 10

Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

1. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle Direzioni Regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;

i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;



n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98 del Codice;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 ;

q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;

r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;

3. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore , sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni.

4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale

5. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze , sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

6. La Direzione generale per i beni librari , gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

Art. 11

Direzione generale per il cinema

1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

d) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, esercita la vigilanza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998 n. 19 sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima.

e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa



Sezione competente.

4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

Art. 12

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);

d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia.

e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative Sezioni competenti.

4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

Capo II

ORGANI CONSULTIVI CENTRALI

Art. 13

Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato "Consiglio superiore", è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Direttore Generale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

- c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;
- d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
- e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici.

3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a).

7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

9. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.

Art. 14

Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

- a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;



- b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
 - c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
 - d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
 - e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
 - f) Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea.
 - g) Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura;
2. I Comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:
- a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
 - b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;
 - c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;
 - d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
 - e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta.
3. Il Comitato di cui alla lettera g) del comma 1:
- a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;
 - b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.
4. Ciascun Comitato è composto:
- a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;
 - b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro;
 - c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
6. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 7.
7. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.
8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.



Capo III
ISTITUTI CENTRALI E ISTITUTI CON FINALITA' PARTICOLARI

Art. 15
Istituti Centrali e dotati di autonomia speciale

1. Sono istituti centrali:

- a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- c) l'Opificio delle pietre dure;
- d) il Centro per il libro e la lettura;
- e) l'Istituto centrale per la demotnoantropologia;
- f) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;
- g) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368;
- h) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.

2. Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed f) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:

- a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;
- b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;
- c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare;
- d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;
- e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;
- f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;
- g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;
- h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- l) l'Archivio centrale dello Stato;

4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti con particolari finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

5. Con decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 gli istituti indicati ai commi 2 e 3 e gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni possono essere riordinati o soppressi; con le stesse modalità possono altresì essere costituiti nuovi organismi

dotati delle medesime forme di autonomia, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

6. Il conferimento degli incarichi di direzione degli Istituti di cui al presente articolo è disposto secondo le procedure previste dal DM 16 maggio 2007. Il relativo contratto è stipulato tra il dirigente ed il Direttore generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

Capo IV AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Art. 16 Organi periferici del Ministero.

1. Sono organi periferici del Ministero:
 - a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
 - b) le soprintendenze:
 - per i beni archeologici;
 - per i beni architettonici e paesaggistici;
 - per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;
 - c) le soprintendenze archivistiche;
 - d) gli archivi di Stato;
 - e) le biblioteche statali;
 - f) i musei.
2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 1, comma 1, primo periodo.
3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

Art. 17 Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel territorio regionale; questi ultimi costituiscono articolazione delle Direzioni Regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.
2. L'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa comunicazione al Presidente della Regione, sentito il Segretario Generale.
3. Il direttore regionale, in particolare:
 - a) esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, avocazione e sostituzione sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), c), d), e) ed f);
 - b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;
 - c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
 - d) dichiara, su proposta degli Uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) e f), l'interesse culturale delle cose di proprietà privata ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
 - e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;

g) propone al direttore generale competente, sentite le Soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al direttore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della Regione, o degli altri enti pubblici territoriali, accompagnati dalle proprie valutazioni. Su indicazione del direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

h) autorizza le alienazioni, le permuta, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;

i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

m) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate alle Soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi ai sensi dell'articolo 44 del Codice;

n) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;

o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;

p) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 3, del Codice;

q) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, l'esercizio dei poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesaggistici;

r) propone al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del Codice;

s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive fornite dai competenti organi centrali;

t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), b), c), d), e), ed f);

u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;

v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

z) predisporre, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;

aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi,



ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione;

cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;

dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;

ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia;

gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale.

hh) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3 lett. i);

4. Le Direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.

Art. 18

Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici

1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) unificano e aggiornano le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri definiti dalle competenti direzioni centrali;

b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;

c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;

e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;

f) amministrano e controllano beni dati in consegna;

g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;

h) istruiscono e propongono i provvedimenti di verifica dell'interesse culturale;

i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata;

l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permutazioni, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;

m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

n) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente l'esercizio del diritto di

prelazione ;

- o) esercitano i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse affidati in base al Codice;
- p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.

Art. 19

Comitati regionali di coordinamento

1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.
2. Il Comitato esprime pareri:
 - a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;
 - b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.
3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 20

Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate in riduzione secondo la Tabella allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. Il numero degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero è stabilito in 216 unità o posti di funzione. Entro tale limite complessivo si provvede con decreto ministeriale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis lett. e) della legge 23 agosto 1988 n. 400 e dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali centrali e periferiche e alla definizione dei relativi compiti, secondo il criterio dell'eliminazione delle duplicazioni organizzative.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro centoventi giorni dalla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è determinata la ripartizione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in funzione della riorganizzazione stabilita dal presente regolamento.

Art. 21

Norme finali e abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 e successive modificazioni.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all'applicazione di



quanto previsto dall'articolo 20, comma 6 del CCNL per il personale dirigente.



TABELLA

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA	32
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA	216
TOTALE DIRIGENTI	248



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 5155/07

Roma, addi. 10 SETTEMBRE 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema d.P.R.
concernente la
riorganizzazione del
Ministero per i beni e
attività culturali


**MINISTERO PER I BENI E
ATTIVITA' CULTURALI**

Gab. dell'On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero n.2707 /2007
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 agosto 2007

N. della Sezione: 2707/2007

OGGETTO:

MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI.

Schema di decreto del Presidente
della Repubblica concernente
l'organizzazione del Ministero per
i beni e le attività culturali.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con
nota del 22 giugno 2007, prot. n.
13805 U.D.C., con la quale il
Ministero per i beni e le attività
culturali chiede il parere sullo
schema di regolamento in oggetto;

visto il parere interlocutorio di questa Sezione del 20 luglio 2007 e la nota
di risposta dell'amministrazione del 2 agosto c.a.;

Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Giovanni de Cesare;

PREMESSO

Lo schema del decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali all'esame di questo Collegio, segue le modifiche legislative di recente intervenute sull'articolazione delle sole strutture di primo livello ed è improntato al perseguimento delle finalità di ottimizzazione e razionalizzazione indicate nella Legge Finanziaria 2007.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, come afferma l'Amministrazione, già per effetto dell'art. 1, comma 19, lettera a) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ha visto modificate le sue competenze in ragione del trasferimento delle funzioni in materia di sport alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Successivamente, l'art. 15 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito con modificazioni, dall'art. 2, comma 94-99, della legge 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato l'articolazione delle strutture di primo livello del Ministero, individuandole nelle Direzioni generali, coordinate da un Segretario Generale. Il dettaglio dell'organizzazione, di cui la norma primaria richiamata si è limitata a fissare le dimensioni compatibili con il principio dell'invarianza della spesa (*"il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali periferici, coordinati da un Segretario Generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti... due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il Collegio di Direzione del Servizio di Controllo interno del Ministero"*) è stato rimesso ad un apposito regolamento di organizzazione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che è costituito appunto dallo schema che qui si illustra.

Infine la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, commi 404-416, ha dettato nuove regole cui i Ministeri devono attenersi nella riorganizzazione, in via di compimento e ciò ai fini del contenimento dei costi.

L'articolato disciplina l'organizzazione degli uffici del Segretario Generale e delle Direzioni Generali, definendone anche le rispettive competenze.

Viene invece previsto (all'art. 20) che l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale sia disposta con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento e che con d.P.C.M. vengano ridefinite le dotazioni organiche del Ministero.

Sullo schema sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e finanze – Ragioneria Generale dello Stato -, sono state sentite le organizzazioni sindacali (riunione del 5 aprile 2007) e il parere del Consiglio Superiore dei beni paesaggistici e culturali (riunione del 15 maggio 2007) e lo schema è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno u.s.

Innanzitutto è da dire che il Collegio, aveva richiamato le osservazioni contenute nel parere reso dal Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici ai sensi dell'art. 17, co. 2, lettera e) del d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173.

L'organo di consulenza non condivideva la dislocazione delle competenze tra Direzioni Generali così come elencate nell'art. 34 dello schema e prospettava le seguenti modificazioni:

- unificazione della Direzione Generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali con quella per il bilancio e programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

- unificazione della Direzione Generale per il cinema e di quella per lo spettacolo dal vivo;

- ripristino della Direzione Generale per i beni storico – artistici ed etnoantropologici;

- confluenza in unica Direzione Generale delle competenze per i beni architettonici e per la qualità e tutela del paesaggio;

- ripristino delle originarie attribuzioni della Direzione Generale per l'architettura e l'arte contemporanea.

Il Collegio riteneva opportune queste modificazioni proposte dal Consiglio Superiore, ed invitava l'Amministrazione a valutare con ponderazione le osservazioni che ne scaturivano.

In particolare il collegio aveva osservato un particolare tema: l'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) dispone che *"con regolamento da emanare entro il 30 aprile 2007... si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale..."*. Per l'attuazione di tale disposizione il Presidente del Consiglio dei Ministri ha diramato, con proprio decreto, le *"Linee guida"* finalizzate, in particolare, a rendere più chiari gli obiettivi dell'intervento e fornire indicazioni operative.

Dalla disposizione contenuta nella Legge Finanziaria e dalle citate *"Linee guida"* (v. I parte – Obiettivi – n. 1, lett. b e n. 3, lett. a; II parte – Regolamenti di riorganizzazione – n. 1) sembra evincersi che la riorganizzazione debba riguardare non solo gli uffici dirigenziali generali, ma anche gli uffici dirigenziali non generali.

Lo schema di regolamento in esame prevedeva, come si è ricordato nelle premesse, la sola riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali, elencando una serie di attribuzioni per ciascuna di esse, senza specificare gli uffici di livello dirigenziale non generale destinati ad operare nell'ambito delle stesse, e limitandosi ad indicare, nel successivo articolo 7 il numero complessivo di tali uffici (determinato in 31 unità o posti funzione).

Era dunque opportuno per il Collegio che sulla problematica evidenziata esprimessero il loro avviso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.A.G.L. – e il Ministro per la funzione pubblica.

L'Amministrazione ha risposto nei seguenti termini discostandosi da alcuna proposta del Consiglio Superiore:

- la Direzione Generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali vede notevolmente accresciuti i propri compiti rispetto alla attuale Direzione del bilancio per i profili attinenti l'amministrazione del personale, la formazione, la qualificazione e le relazioni sindacali.

- Ciò consegue alla necessità di prevedere una gestione unitaria del personale in base al disposto del comma 404, lett. b) della Legge Finanziaria nonché di sovrintendere all'attività in materia di modernizzazione dell'Amministrazione e di coordinamento dei sistemi informativi già facente capo ad una apposita Direzione Generale (Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la promozione) conseguentemente soppressa.

Risulta quindi giustificata la previsione di una apposita Direzione Generale, separata rispetto a quella competente per gli aspetti economico – gestionali.

Parallelamente, l'istituzione di una apposita Direzione per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure trova giustificazione nell'esigenza di garantire, oltre alle pregresse funzioni in materia di bilancio, anche l'ottimizzazione dell'allocazione e dell'utilizzazione delle risorse finanziaria attraverso un attento monitoraggio ed una standardizzazione delle procedure di spesa; alla stessa Direzione Generale sono inoltre affidati i compiti relativi alla promozione ed alla conoscenza dei beni e delle attività culturali precedentemente svolti dalla soppressa Direzione Generale innovazione tecnologica e promozione;

- la riduzione da due ad una delle Direzioni Generali che si occupano di spettacolo non è da escludere, ma rientra nei programmi di non brevissimo termine, essendo opportuno attendere, come indicato nella relazione illustrativa, l'approvazione della proposta di legge in materia di cinema (in discussione al Senato, d.d.l. 1121 e collegati) che prevede l'istituzione di un apposito organismo (Agenzia per il cinema);

- il riaccorpamento delle funzioni in materia di beni architettonici nella Direzione Generale per i beni storico – artistici ed etnoantropologici si fonda sull'esigenza di unificare i compiti nella materia delle *"Antichità ed arti"*, secondo un modello ordinamentale non nuovo, ma risalente all'epoca dell'istituzione del Ministero, nel 1975;

- la decisione di accorpare la materia del paesaggio con le arti contemporanee costituisce uno degli aspetti più innovativi del regolamento e deriva da una visione diacronica del patrimonio culturale e dai riflessi che rivestono i nuovi interventi architettonici sul paesaggio. Questo, infatti, va tutelato nelle sue trasformazioni in modo da garantire il sorgere di nuovi *"paesaggi di qualità"*, in base a quanto sostenuto da eminenti studiosi. Non a caso, tra i compiti della Direzione Generale, spiccano quelli relativi alla riqualificazione del paesaggio ed alla qualità del progetto architettonico (spesso ormai associati nelle materie di insegnamento di molte facoltà di architettura).

CONSIDERATO

Il Collegio innanzitutto non può non ribadire, pur apprezzando le motivazioni dell'Amministrazione, l'opportunità di seguire i suggerimenti del Consiglio Superiore, tenendo nel dovuto conto l'autorevolezza dei suoi membri.

Si tratta nella maggior parte dei casi di questioni tipicamente di opportunità che vanno pertanto rimesse alla oculata ponderazione di codesta Amministrazione.

Ciò non vale peraltro per la duplicazione delle strutture di supporto, con la costituzione, accanto alla Direzione generale del personale, della Direzione generale del bilancio, le cui competenze rientrano tradizionalmente nell'area funzionale della prima.

Tali tipi di strutture, infatti, sono stati oggetto di particolare attenzione nella legge finanziaria che impone (c. 404, lett. b)) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni; attenzione sottolineata poi nelle *"Linee guida"*, formulate dalla Presidenza del Consiglio.

La Sezione ritiene pertanto di dover condizionare il parere favorevole sulla organizzazione delle direzioni generali alla riunificazione delle funzioni in questione in una unica struttura.

Infine, per quanto concerne la fonte dell'assetto degli uffici di livello dirigenziale non generale, in relazione all'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri di cui ai commi 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio punto di vista con la nota DAGL 5678/1.3.4.3./07/5 del 19 luglio 2007.

Al riguardo, ritiene il predetto Dipartimento che le prescrizioni recate dalla Legge Finanziaria 2007 non innovino il modello sistematico di riorganizzazione delle strutture a suo tempo determinato con l'articolo 4 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che, per quanto di interesse, prevede, al comma 4, che *"all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare"*, con norma interpretata quale specificazione di quanto recato dall'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (che rimette alla decretazione ministeriale la sola definizione dei compiti degli uffici in questione).

La novità recata dalla Legge Finanziaria per il 2007, in relazione al perseguito contenimento della spesa, può quindi identificarsi nella necessità di prevedere, in ambito regolamentare, il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale, da ripartire, successivamente, tra le varie strutture di primo livello.

Tale punto di vista è condiviso dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Osserva la Sezione come il riordino delle strutture centrali e periferiche dei Ministeri designato dai commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006, finalizzato alla razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e costi di funzionamento delle strutture, presenti, in ragione dei criteri da adottare e della

loro incidenza sulle strutture esistenti, caratteri peculiari, che determinano uno specifico schema procedurale che si sovrappone alle ordinarie modalità organizzative degli uffici in questione, condizionandone l'attuazione.

Ed infatti, la Presidenza del Consiglio, nelle "*Linee guida*" emanate in data 13 aprile 2007, reca una compiuta analisi dei criteri vincolanti cui le Amministrazioni debbono conformarsi per il conseguimento degli obiettivi specifici, siano essi definiti dalla legge in via quantitativa e previsti come modalità di razionalizzazione cui conseguono benefici non immediatamente quantificabili (gestione unitaria del personale, utilizzo di strumenti di innovazione tecnologica, riorganizzazione degli uffici di ispezione o controllo etc.).

In altri termini, alla definizione delle macrostrutture ministeriali e alla precisazione dei relativi compiti, deve necessariamente coordinarsi l'identificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale necessari e sufficienti per il corretto svolgimento delle attribuzioni istituzionali.

In tale logica si iscrive la prescrizione recata dal comma 404 dell'art. 1 della Legge Finanziaria per il 2007, che, infatti, non prevede una riduzione predeterminata del numero degli uffici, ma si limita a stabilire una misura minima della riduzione da apportare agli uffici dirigenziali generali e non generali, richiedendo esplicitamente la eliminazione delle duplicazioni organizzative, ove esistenti.

A tale schema è pienamente coerente la disposizione normativa che impone l'adozione dello schema regolamentare, non a caso identificato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 *bis*, della legge n. 400 del 1988, per la riorganizzazione degli uffici sia di livello dirigenziale generale che di livello dirigenziale non generale, quale risultante dalla preliminare revisione delle strutture secondo i criteri previsti, effettuata dalle singole Amministrazioni, e revisione che, peraltro, emerge implicitamente dalle relazioni e dai piani operativi predisposti a corredo degli schemi regolamentari.

Per assicurare il rispetto della cogente disposizione recata dalla norma primaria è pertanto necessario che lo schema trasmesso sia completato, mediante predisposizione di un regolamento integrativo, da sottoporre all'esame di questo Consiglio, che rechi altresì l'identificazione numerica degli uffici di livello non dirigenziale riferiti a ciascun ufficio di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale – come previsto dalla norma primaria e dalle “*Linee guida*” della Presidenza del Consiglio – la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in questione.

Tale adempimento, cui è subordinato l'esito favorevole del presente parere, potrà essere soddisfatta prevedendo l'inclusione, per ciascuna delle strutture di primo livello di un comma del seguente tenore: “*La Direzione Generale (o altra struttura equivalente) si articola in x uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento*”.

Peraltro, tenuto conto dell'urgenza di provvedere all'emanazione dei regolamenti organizzativi in esame per evitare la “sanzione” prevista dal comma 410 (blocco delle assunzioni), può rinviarsi l'adempimento ad una fase successiva. Il parere favorevole, quanto al profilo in questione, va tuttavia condizionato alla formulazione del necessario atto integrativo, da rimettere all'esame della Sezione.

Non vi è dubbio che da tutto ciò derivi un notevole irrigidimento dell'assetto organizzativo delle amministrazioni, ma si tratta evidentemente di un effetto voluto dalla legge finanziaria per garantire le previste economie; valuterà il Governo se, una volta raggiunto l'obbiettivo, sussistano o meno le condizioni per reintrodurre una maggiore elasticità della disciplina.

Dallo schema trasmesso devono conseguentemente essere espunte le norme concernenti l'indicazione del numero complessivo degli uffici di secondo livello ed il rinvio al decreto ministeriale per la loro individuazione (art. 2,


livello ed il rinvio al decreto ministeriale per la loro individuazione (art. 2, comma 3, e art. 6, comma 2).

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le condizioni e osservazioni sopra formulate.


Il Presidente della Sezione


(Giancarlo Coraggio)



Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)





Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 4646/07

Roma, addi 20 Luglio 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del
Presidente della Repubblica
concernente l'organizzazione
del Ministero per i beni e le
attività culturali.

MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI

Gab. dell'On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi pregio di trasmettere il
parere numero n. 2707/2007
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Ufficio Legislativo

20/07/2007

16229

22.1.18.7



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 9 luglio 2007

N. della Sezione:
2707/2007

OGGETTO:

MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI.

Schema di decreto del Presidente
della Repubblica concernente
l'organizzazione del Ministero per
i beni e le attività culturali.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con
nota in data 22 giugno 2007, prot. n.
13805 U.D.C., con la quale il

Ministero per i beni e le attività culturali chiede il parere sullo schema di
regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Giovanni de
Cesare;

PREMESSO:

Lo schema del decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione
del Ministero per i beni e le attività culturali all'esame di questo Collegio,
segue le modifiche legislative di recente intervenute sull'articolazione delle
strutture di primo livello ed è improntato al perseguimento delle finalità di
ottimizzazione e razionalizzazione indicate nella legge finanziaria 2007.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, come afferma l'Amministrazione, già per effetto dell'art. 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ha visto modificate le sue competenze in ragione del trasferimento delle funzioni in materia di sport alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Successivamente, l'art. 15 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito con modificazioni, dall'art. 2, commi 94-99, della legge 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato l'articolazione delle strutture di primo livello del Ministero, individuandole nelle Direzioni generali, coordinate da un Segretario Generale. Il dettaglio dell'organizzazione, di cui la norma primaria richiamata si è limitata a fissare le dimensioni compatibili con il principio dell'invarianza della spesa (*"Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali periferici, coordinati da un Segretario Generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti... due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero"*) è stato rimesso ad un apposito regolamento di organizzazione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, che è costituito appunto dallo schema che qui si illustra.

Infine la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, commi 404-416, ha dettato nuove regole cui i Ministeri devono attenersi nella riorganizzazione, in via di compimento e ciò ai fini del contenimento dei costi.

L'articolato disciplina l'organizzazione degli uffici del Segretario generale e delle Direzioni generali, definendone anche le rispettive competenze.

Viene invece previsto (all'art. 20) che l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale sia disposta con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento e che con d.P.C.M. vengano ridefinite le dotazioni organiche del Ministero.

Sullo schema sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e finanze - Ragioneria generale dello Stato -, sono state sentite le organizzazioni sindacali (riunione del 5 aprile 2007) e il parere del Consiglio Superiore dei beni paesaggistici e culturali (riunione del 15 maggio 2007) e lo schema è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno u.s.

CONSIDERATO:

Innanzitutto il Collegio richiama le osservazioni contenute nel parere reso dal Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici ai sensi dell'art. 17, co. 2, lettera e) del d.P.R. 10 giugno 2004, n.173.

L'organo di consulenza non condivide la dislocazione delle competenze tra Direzioni generali così come elencate nell'art. 34 dello schema e prospetta le seguenti modificazioni:

- unificazione della Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali con quella per il bilancio e programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;
- unificazione della Direzione generale per il cinema e di quella per lo spettacolo dal vivo;
- ripristino della Direzione generale per i beni storico-artistici ed etnoantropologici;
- confluenza in unica Direzione generale delle competenze per i beni architettonici e per la qualità e tutela del paesaggio;
- ripristino delle originarie attribuzioni della direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea.

Il Collegio ritiene opportune queste modificazioni proposte dal Consiglio Superiore, ed invita l'Amministrazione a valutare con ponderazione le osservazioni che ne scaturiscono.

In particolare la Sezione, in ordine allo schema di regolamento in esame, non può esimersi dal formulare le ulteriori osservazioni che seguono.

L'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che *“con regolamenti da emanare entro il 30 aprile 2007... si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale...”*. Per l'attuazione di tale disposizione il Presidente del Consiglio dei Ministri ha diramato, con proprio decreto, le *“linee guida”* finalizzate, in particolare, a rendere più chiari gli obiettivi dell'intervento e fornire indicazioni operative.

Dalla disposizione contenuta nella legge finanziaria e dalle citate *“linee guida”* (v. I parte – Obiettivi – n.1, lett. b e n. 3, lett. a; II parte – Regolamenti di riorganizzazione – n.1) sembra evincersi che la riorganizzazione debba riguardare non solo gli uffici dirigenziali generali, ma anche gli uffici dirigenziali non generali.

Lo schema di regolamento in esame prevede, come si è ricordato nelle premesse, la sola riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali, elencando una serie di attribuzioni per ciascuna di esse, senza specificare gli uffici di livello dirigenziale non generale destinati ad operare nell'ambito delle stesse, e limitandosi ad indicare, nel successivo articolo 7 il numero complessivo di tali uffici (determinato in 31 unità o posti funzione).

E' dunque opportuno che sulla problematica evidenziata esprimano il loro avviso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.A.G.L. – e il Ministro per la funzione pubblica.


L'espressione del parere va dunque sospesa in attesa di tali adempimenti.

P.Q.M.

Esprime parere interlocutorio nei sensi di cui in motivazione.


Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)




L'Estensore

(Giovanni de Cesare)



Il Segretario d'adunanza

(Sara Foderaro)





Ministero per i Beni e le Attività Culturali
CONSIGLIO SUPERIORE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

IL PRESIDENTE

Prot. n. 113/801/9

Roma, 15 maggio 2007

Al Capo della Segreteria
dell'On.le Ministro

Al Capo di Gabinetto
dell'On.le Ministro

Al Capo dell'Ufficio legislativo

Al Responsabile dell'Ufficio Stampa

Al Segretario Generale

Alla Segreteria del Sottosegretario
Dott. Marcucci

Alla Segreteria del Sottosegretario
Dott.ssa Mazzonis

Alla Segreteria del Sottosegretario
Dott. ssa Montecchi

SEDE

Oggetto: Trasmissione dell'estratto del verbale della seduta del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici del 27 aprile 2007.

Si trasmette l'estratto del verbale della seduta del Consiglio superiore, tenutasi in data 27 aprile 2007, recante il parere espresso sullo schema del regolamento di organizzazione.

Salvatore Settis



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CONSIGLIO SUPERIORE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 APRILE 2007

.....omissis.....

ESTRATTO

Il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, chiamato ad esprimersi sulla bozza di Regolamento di Organizzazione del MiBAC, richiama, in via preliminare, il documento approvato nella seduta del giorno 11 aprile 2007 e delibera di adottare:

“Parere in linea di massima favorevole, a condizione che vengano recepite le osservazioni, qui di seguito formulate:

- Con riferimento all'articolo 2 dello schema, ed ai compiti del Segretario generale, si esprime la necessità di una più puntuale indicazione delle competenze in materia di istruttoria per i programmi annuali e pluriennali e delle competenze trasversali di coordinamento in tema di catalogazione. Restano ferme le funzioni di “vigilanza”, di cui alla lettera m) del citato comma 3, del Segretario generale, finalizzate a garantire l'uniforme applicazione della normativa e dell'azione amministrativa sul territorio nazionale.

- Con riferimento alla tematica della “valorizzazione”, il Presidente riassume l'ampia discussione svolta sul tema, esprimendo un' indicazione di carattere generale, unanimemente condivisa, secondo la quale il Consiglio richiama l'attenzione del Ministro e degli Uffici di diretta collaborazione, sul tema della valorizzazione, non sufficientemente considerato nello schema all'esame, e sulla necessità di creare un'apposita struttura centrale dedicata. La proposta che tale struttura centrale debba prendere la forma di una Direzione generale, messa ai voti, non raggiunge la maggioranza dei componenti presenti e votanti.

- In ordine all'art. 3 dello schema di riorganizzazione, relativo all'individuazione degli Uffici dirigenziali generali centrali e dei relativi compiti, il Consiglio esprime le

seguenti posizioni: è necessario riunificare le Direzioni generali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), con la previsione di una delega, espressamente conferita dal Ministro ad un appartenente agli Uffici di Gabinetto, per la cura dei rapporti con le organizzazioni sindacali.

Il Consiglio, inoltre, all'unanimità, ritiene necessario unificare le Direzioni generali di cui alle lettere i) ed l), rispettivamente dedicate a cinema e spettacolo.

Il Consiglio ritiene, altresì necessario ripristinare la distinzione, peraltro esistente nel vigente D.P.R. n. 173/2004, tra Direzione generale per i beni architettonici e la tutela del paesaggio e Direzione generale per i beni storico-artistici ed etnoantropologici.

Il Consiglio esprime parere contrario alla unificazione, in una unica Direzione, delle competenze in materia di architettura e di arte contemporanee e di paesaggio.

- Sull'articolo 8 dello schema, il Consiglio esprime all'unanimità, il parere che al comma 2, lettera bb), sia inserita, tra le competenze del Direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanee, l'espressione delle valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione "La Biennale di Venezia", con conseguente eliminazione della successiva lettera cc).

- Sull'art.10 dello schema, il Consiglio evidenzia un'incompleta e quindi inefficace definizione delle competenze della Direzione generale per gli archivi, per la quale è stato seguito, in modo errato e difforme rispetto alle altre Direzioni Generali, il metodo dell'elencazione delle competenze residuali. In particolare, si richiama la necessità che siano espressamente indicate le ulteriori competenze in materia di : servizi archivistici nazionali, pubblicazioni scientifiche, riproduzione e restauro dei beni archivistici, istruttoria per la conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore. Inoltre, alla lettera g), andrebbe eliminato l'inciso "*in tema di censimento e inventariazione*" che limita ingiustificatamente le competenze della D.G. Non risulta, infine menzionato l'Istituto centrale per gli archivi.

- Il Consiglio richiama, infine, la necessità che nel nuovo regolamento di organizzazione sia utilizzato un linguaggio ed un metodo uniforme per l'indicazione delle competenze delle diverse Direzioni generali.

- In ordine ai Poli Museali, il Consiglio esprime un giudizio fortemente negativo circa la mancata revisione delle competenze delle Soprintendenze ai Poli Museali e formula la proposta unanime di ricomporre l'unità museo-territorio.


- Prendendo, poi, le mosse da quanto già indicato ai punti 7 e 8 del documento preliminare, il Consiglio ritiene necessaria una riconfigurazione delle competenze delle Direzioni regionali, con la previsione che esse vengano rette da persone dotate delle

necessarie competenze tecnico-scientifiche e con la previsione, inoltre, della rappresentazione di tutte le professionalità tecnico-scientifiche nel loro ambito a livello nazionale; considera indispensabile conferire ad esse le funzioni di rapporto con le Regioni e le funzioni di coordinamento e programmazione, anche delle attività suscitate dagli enti locali, sulle quali le Direzioni regionali devono essere chiamate ad esprimere valutazioni. Il Consiglio, inoltre, rileva l'importanza di aumentare l'autonomia delle Soprintendenze territoriali, di Archivi e Biblioteche, ai quali andrà conferita una progressiva indipendenza, dapprima nelle sole attività di tutela e, in seguito, anche sotto i profili amministrativo, tecnico-scientifico e contabile.

- Sul tema degli Istituti centrali, di cui all'art. 16 dello schema all'esame, il Consiglio esprime il parere che tutti gli attuali istituti di ricerca applicata, con esclusione dell'Opificio delle pietre dure, vengano aggregati in due istituti superiori: un istituto deputato alla ricerca in materia di conservazione e restauro per i manufatti storico-artistici, ed un istituto dedicato alla ricerca in materia di conservazione e restauro di supporti scrittori, fotografici e digitali.

Il Consiglio, infine, propone, di modificare la denominazione dell'Istituto di cui all'articolo 16, comma 1, alla lettera e), nel seguente modo: *Istituto centrale per la demotnoantropologia*, eliminando l'inciso *storica e contemporanea*."

Il coordinatore della Segreteria
del Consiglio Superiore
dott.ssa Giuseppina Veccia



Il Presidente
Prof. Salvatore Settis





[Handwritten signature]

Roma, 10/04/2007

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
Direzione generale per gli affari generali, il bilancio,
le risorse umane e la formazione
Servizio II

Al Capo di Gabinetto dell'On.
Ministro

S E D E

Risposta al foglio del
N°

Prot. N° 12888
Class. 04.22.04./6.6

Allegati N°

OGGETTO: Incontro Amministrazione/OO.SS. del 5 aprile 2007.

all'On. Sottosegretario Andrea Marcucci
S E D E

→ al Capo dell'Ufficio Legislativo
S E D E

Si trasmette il resoconto dell'incontro di consultazione svoltosi in data 5 aprile 2007 tra l'Amministrazione e le OO.SS. delle posizioni economiche e dell'area dirigenziale, avente per argomento "Esame dello schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali".

IL DIRETTORE GENERALE
(prof. Alfredo Giacomazzi)

[Handwritten signature]

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI UDC - UFFICIO LEGISLATIVO	
12 APR. 2007	
Prot. N° GPUL	8103
CLASS.	291.187

R



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione
Servizio II

INCONTRO DI CONSULTAZIONE AMMINISTRAZIONE/OO.SS.

5 Aprile 2007, ore 10,00

Esame dello schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ALLEGATI:

1. Lettera di convocazione (nota 11819 del 30 marzo 2007)
2. Schema di regolamento, trasmesso preventivamente
3. E-mail di trasmissione dello schema di regolamento (30 marzo 2007, ore 13,07)

Sono presenti alla riunione:

Per l'Amministrazione:

CAPO DI GABINETTO
AVV. Gabriella PALMIERI SANDULLI

VICE CAPI DI GABINETTO
Guido IMPROTA
Carlo Alberto MANFREDI SELVAGGI

SOTTOSEGRETARIO ON. ARDREA MARCUCCI

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL
BILANCIO, LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
Alfredo GIACOMAZZI (Direttore generale)
Mauro COTONE
Anna PAPARELLA

AREA RICERCA INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Daniela LEONI

AREA BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

AREA ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Antonio DENTONI LITTA
Flavia CRISTIANO

AREA SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E LA PROMOZIONE
Antonia Pasqua RECCHIA
Maria PELLEGRINO

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO

DIREZIONE
GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E IL
PAESAGGIO

Per le OO.SS.

Comparto Ministeri Area Dirigenza

CGIL	CIDA/UNADIS
Libero ROSSI	Massimo FASOLI
Edoardo DI GIANNANTONIO	Massimo BARALDI
Roberto FASOLI	
Tea CALANDRUCCIO	

CISL	DIRSTAT
Claudio CALCARA	
Rosario SPROVIERI	
Gaetano RASTELLI	
Giorgio D'ERCOLI	
Patrizia TORRISI	

UIL	CGIL
Gianfranco CERASOLI	
Simonetta VILLANTI	

FLP	CISL
Rinaldo SATOLLI	
Giovanni SGAMBATO	
Saturnino PADOVANI	

CONSFSAL/UNSA/SNABCA	UIL
Giuseppe URBINO	
Stefano INNOCENTINI	
Adele QUERCIA	

INTESA	UNSA/SNABCA
Luciano SCHIADA	Maria Teresa FORTUNATO
Grazia FANTETTI	

RDB/CUB
Paolo PESCOLIDO
Aldo DI NAPOLI



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione
Servizio II

DIREZIONE
GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE
CONTEMPORANEE

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI
Anna Maria REGGIANI

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Adriano CUTONILLI

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI
ISTITUTI CULTURALI

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

L'incontro ha inizio alle ore 10,20

Marcucci

Le OO.SS. hanno già trasmesso osservazioni sulle prima ipotesi di regolamento, ma la sede ufficiale di confronto è quella odierna; chiede eventualmente la presentazione di memorie scritte.

Si dichiara disponibile a chiarire aspetti tecnici, e ricorda che la volontà dell'Amministrazione è di arrivare presto ad una configurazione definitiva; rammenta che l'argomento è all'O.d.g. del Consiglio Superiore il prossimo 11 aprile.

Il testo è uno schema di partenza, passibile di miglioramento, che si vorrebbe concludere prima del periodo estivo.

Chiede interventi, possibilmente con contributi scritti, o contestualmente o nella giornata odierna.

Rossi (CGIL)

La questione è collegata ai commi 404 e seguenti dell'art. 1 della Legge finanziaria 2007, che impone una razionalizzazione delle strutture dell'Amministrazione; il testo proposto invece è un mantenimento dello *status quo*, in un'Amministrazione che vede continue conflittualità fra centro e periferia.

Ha rilevato in un documento alcune lacune (es.: compiti delle Biblioteche Nazionali centrali di Roma e Firenze).



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione
Servizio II

Marcucci

Ribadisce che la volontà non era di cambiare necessariamente la struttura, ma in questi mesi si è capito che alcune cose non funzionano, soprattutto la linea di comando, con competenze poco chiare, che devono essere messe a punto; es.: Soprintendenze, Direzioni regionali, Direzioni generali, ecc.

Esigenza fondamentale è quella dell'efficienza e dell'efficacia dell'Amministrazione, eliminando competenze multiple, e di ottenere omogeneità di comportamento (ad esempio, i Dipartimenti hanno comportato difficoltà organizzative); non occorre stravolgere, ma dare funzionalità alla struttura, come segnalato costantemente anche alle OO.SS.

Rossi (CGIL)

Rileva contrapposizioni e contraddizioni nel disegno; l'efficienza si otterrebbe snellendo il centro, mentre l'orientamento è per un ulteriore accentramento.

Chiede decentramento, con maggiore autonomia alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze, strutture centrali specializzate trasversali, che diano consulenze tecniche, con il coordinamento del Segretariato Generale.

Occorre fare anche scelte oculate sul territorio, per incrementare la contestualizzazione dei beni.

Cerasoli (UIL)

Rileva che nello schema mancano le risposte alle possibili richieste che i cittadini si aspetterebbero; veniamo da una serie di riforme successive, fatte dai vari Governi, che hanno ostacolato la funzionalità degli Uffici.

I passaggi dalla periferia al centro sono aumentati (dai precedenti quattro addirittura ai sette attuali), mentre si attendeva una certa discontinuità.

Ad esempio, il Ministero dell'Università ha ridotto le Direzioni generali centrali; propone una riduzione, fino a un massimo di 5, con possibilità alternative di 7 o al massimo 10.

Riconsegnerà le proposte già mandate, con alcuni specifici approfondimenti:

- Riduzione almeno ad 8 delle Direzioni generali (es.: Spettacolo), in linea con la discussione in atto al Consiglio Superiore.
- Strutture tecniche: ne vengono proposte tre, ma alcune competenze si ripetono, e andrebbero accorpate.
- Rapporto tra strutture centrali e Uffici periferici (regionali e di settore): le Direzioni regionali nella attuale fisionomia non hanno funzionato; nel programma di Governo si prevedeva di ridare autonomia alle Soprintendenze di settore, autonomia che non appare nello schema. Occorre sentire anche i rappresentanti delle strutture periferiche. E' stato spesso rilevato il conflitto relativo alla funzione di stazione appaltante, che ritiene debba essere riattribuita alle Soprintendenze di settore.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione
Servizio II

- Occorre capire dove si verifica il blocco delle risorse, che in effetti esistono ma non vengono adeguatamente utilizzate; la attuale deresponsabilizzazione impedisce l'efficienza dell'azione amministrativa.
- Arriveremmo a 45 strutture dirigenziali generali, tra direzioni, *staff* e posti presso il Gabinetto. Mancano le tabelle relative alla dotazione organica, sia della dirigenza sia delle posizioni economiche.
- Istituti da costituire, es: Restauro, che assorbe ICR, ICPL e CFR senza Opificio delle Pietre Dure, con possibile grave pregiudizio per l'Opificio stesso, che resterebbe fuori della definizione dei criteri generali sul piano tecnico; una riduzione delle Direzioni generali consentirebbe di aumentare gli Istituti centrali (es.: Catalogazione). Non si capisce perché l'Istituto del Libro – il cui DPR è in corso – non possa essere recepito nello schema di riorganizzazione, che consentirebbe di dare omogeneità con le altre istituzioni, ad esempio sul piano delle figure incaricate della titolarità delle strutture.

Satolli (FLP)

Ritiene preferibile, piuttosto che un approccio tecnico-giuridico, uno basato sulla valutazione delle esigenze dei cittadini.

Ritiene che si debbano stabilizzare alcuni aspetti, senza portare grandi stravolgimenti; l'aspetto che sta a cuore maggiormente è quello di evitare duplicazione di momenti di confronto: infatti, è in corso un dibattito anche al Consiglio Superiore. Occorrerebbe conseguire un reale coordinamento verso l'alto.

Concorda sulla necessità di ridurre le Direzioni generali, particolarmente quelle amministrative, nell'ex Dipartimento R.I.O. e presso lo Spettacolo.

Direzioni regionali: è vero che non hanno funzionato al meglio, ma sono le uniche strutture in grado di resistere sul territorio agli appetiti delle regioni. Gli aspetti negativi sono stati soprattutto relativi al non poter decidere autonomamente sui programmi delle Soprintendenze, mentre deve restare stazione appaltante anche per Archivi e Biblioteche, interfacciandosi con le Direzioni generali.

Istituti centrali: è già stata rilevata la mancanza dell'Opificio delle Pietre Dure nell'Istituto, ma ritiene anche incongruo l'inserimento di CFR e ICPL, che attengono a tipologie di restauro differenti.

Le Soprintendenze vengono sminuite, ma potrebbero essere valorizzate con una maggiore autonomia. L'accumulo dei residui passivi deriva anche dalla mancanza di soggetti capaci di gestire.

Consegna ufficialmente il proprio documento (All. 4).

Schiada (INTESA)

Lo schema non ha semplificato la struttura; non si comprende il percorso che l'Amministrazione deve seguire; il problema non è il numero delle Direzioni generali, ma la necessità di conseguire un reale decentramento funzionale.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione
Servizio II

Si ipotizza anche un accorpamento di alcune Soprintendenze, con attribuzione di un territorio vastissimo; la reale funzionalità dell'Amministrazione è data dagli Istituti periferici, mentre i compiti di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale vengono trascurati.

Non si comprende se la riorganizzazione sia improntata ad un accentramento o ad un decentramento; propone una reale autonomia ai Poli museali, con eventuale previsione di un dirigente amministrativo.

Fasoli (CIDA)

Il dibattito mette in luce alcuni aspetti di sofferenza della dirigenza; in questo tavolo si discute di interessi e di valori di cui l'Amministrazione deve essere portatrice.

Si riserva di consegnare in tempi brevi un documento contenente alcune osservazioni.

Art. 2, comma 1: prevede funzioni dirigenziali *extra ordinem*, per dare continuità all'*establishment* dirigenziale preesistente; rammenta che nell'accordo di concertazione si prevedeva di privilegiare le professionalità interne.

Baraldi (CIDA)

Ritiene incongruo accorpare tutte le relazioni internazionali in una sola struttura, mentre nella bozza proposta ciascuna Direzione Generale svolge attività specifiche.

Sul numero delle Direzioni Generali, non ritiene possibile una unificazione di quelle che si occupano di spettacolo, che svolgono compiti completamente diversi.

Calcara (CISL)

Premesso che condivide le posizioni espresse da Rossi, ritiene che la riforma non risponda ad esigenze di funzionalità; con la soppressione nel 2004 del Segretariato generale, sperava che la nuova struttura rispondesse meglio alle esigenze.

Ora il Segretario Generale, per meglio coordinare, dovrebbe avere dirigenti di prima fascia di ausilio.

La riforma sembra indicare già i nominativi dei soggetti che dovranno portare avanti le strutture.

Urbino (UNSA)

Si rifà alla natura dell'incontro odierno, di consultazione con le OO.SS.

Normalmente, chi si insedia nei centri di potere ritiene di portare migliorie, ma in seguito è il personale che si ritrova in difficoltà.

Il sistema non funziona, perché le riforme sono dei semplici riassetti; non ha trovato nello schema alcun riferimento alla messa in sicurezza delle strutture e dei beni.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione
Servizio II

Critica anche l'aumento di posti dirigenziali, che ritiene sproporzionato se si considera la carenza di risorse umane e finanziarie in periferia.

Consegnerà un documento in cui evidenzierà i punti di criticità.

Di Napoli (RDB)

Si aspettava una diversa struttura, anche con una differente dislocazione sul territorio, nella direzione inversa rispetto a quella seguita in precedenza.

L'Amministrazione dovrebbe chiarire l'obiettivo che si pone, recuperando servizi che sono stati esternalizzati o privatizzati e tutelando maggiormente i diritti dei lavoratori.

Critica la visione iper-liberista che è stata adottata, e che andrebbe superata.

Marcucci

Constata che tutte le sigle hanno potuto esprimere le proprie opinioni.

Non sviluppa una replica complessiva, ma ritiene di mettere a punto alcuni aspetti.

Innanzitutto, è stato male interpretato il senso di voler dare un significato *ad personam* della riorganizzazione; la fisionomia non è stata ricavata dallo schema attuale, ma si sono sviluppate ipotesi, alcune delle quali sono state esposte anche oggi, fino ad arrivare all'attuale proposta, che non aumenta comunque i posti dirigenziali.

Dopo l'invio delle proposte delle OO.SS., si valuteranno le tesi esposte anche dalle strutture dell'Amministrazione, centrali e periferiche, per elaborare un testo finale; garantisce che si terranno presenti le osservazioni delle OO.SS., che hanno fornito sicuramente spunti interessanti.